

SOC/115
"Partecipazione finanziaria
dei lavoratori dipendenti"

Bruxelles, 6 dicembre 2002

PROGETTO PRELIMINARE DI PARERE
della sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza
in merito alla
**"Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo,
al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni. Quadro per la promozione
della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti"**
(COM(2002) 364 def.)

Relatore: SEPI

Ai consiglieri
membri del gruppo di studio
"Partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti"
della sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza

NB: Il presente documento sarà discusso il **17 dicembre 2002 alle ore 14.30.**

Documento trasmesso alla traduzione il 28 novembre 2002.
--

La Commissione, in data 5 luglio 2002, ha deciso conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla

"Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Quadro per la promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti"
(doc. COM(2002) 364 def.).

La Sezione specializzata Occupazione, affari sociali e cittadinanza, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore SEPI in data ...

Il Comitato economico e sociale ha adottato (all'unanimità), il, nel corso della sessione plenaria, con voti favorevoli, contrari e astensioni, il seguente parere:

*

* *

1. **Introduzione**

1.1. La partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti ai benefici ed ai risultati delle imprese, è al centro di numerose iniziative a livello istituzionale nei singoli stati e in numerose imprese.

1.2. Questa partecipazione si può tradurre sia in diretta partecipazione agli utili, sia nella partecipazione azionaria, aspetto su cui si concentra questo parere.

1.3. Il dibattito su questo tema diventa sempre più necessario nella prospettiva della strategia di Lisbona, il perseguimento dei cui obiettivi richiede una forte partecipazione dei lavoratori dipendenti alla governance dell'impresa.

1.4. Il suo interesse si è accentuato in questi ultimi mesi, nella misura in cui emergevano profonde distorsioni nella gestione dei patrimoni finanziari delle imprese.

1.5. Il completo realizzarsi del Mercato unico, il progressivo integrarsi del mercato finanziario europeo, la serie di fusioni e ristrutturazioni a cui darà luogo progressivamente, aumentando la preoccupazione dei lavoratori per la loro sorte, dà luogo a nuovi impulsi in questa direzione.

1.6. Come dice il documento della Commissione, la partecipazione finanziaria dei lavoratori può contribuire in maniera significativa a raggiungere gli obiettivi generali dell'Unione europea. Molti studi ed esempi concreti mostrano chiaramente che la partecipazione finanziaria dei lavoratori, se realizzata nel modo giusto, aumenta non soltanto la produttività, la competitività e la redditività delle imprese, bensì può incentivare il coinvolgimento dei lavoratori, migliorare la qualità del lavoro e contribuire a una maggiore coesione sociale.

1.7. Tuttavia, in alcuni casi, soprattutto negli USA, l'eccessiva esposizione dei lavoratori e dei loro fondi pensione, in presenza di spregiudicate manovre finanziarie del management di alcune imprese, hanno mostrato la pericolosità di questi programmi di partecipazione finanziaria senza un'opportuna regolamentazione.

1.8. È perciò con grande favore che il CESE accoglie questa Comunicazione della Commissione che avvia il dibattito in questa direzione, pur considerando che non è questa la sola via per coinvolgere la partecipazione dei lavoratori alle decisioni delle imprese.

2. I contenuti della Comunicazione

2.1. La Comunicazione della Commissione si propone di definire un quadro per l'azione comunitaria finalizzata a favorire la diffusione della partecipazione finanziaria secondo il principio della massima estensione possibile dei lavoratori coinvolti, sia all'interno di ogni azienda, sia all'interno dell'intero sistema produttivo, attraverso il coinvolgimento attivo delle parti sociali.

2.2. La definizione di tale quadro generale si articola su tre punti.

2.2.1. L'identificazione di principi generali relativi alla partecipazione finanziaria con il fine di fornire un orientamento comune per le politiche degli stati membri e per le iniziative delle parti sociali.

2.2.2 L'identificazione dei principali ostacoli transnazionali che attualmente rendono difficile l'adozione di iniziative di partecipazione finanziaria su scala europea o comunque multinazionale, e la predisposizione di misure adeguate per affrontare tali ostacoli.

2.2.3. L'individuazione di strumenti per favorire una maggiore diffusione della partecipazione finanziaria, promuovendo lo scambio di informazioni e di esperienze e la realizzazione di attività di ricerca e studio su questa tematica.

2.3. Per quanto riguarda i principi generali della partecipazione finanziaria, la Commissione, sulla base delle esperienze accumulate nei principali paesi e delle analisi e riflessioni condotte, ha individuato un nucleo di elementi fondamentali, che vengono di seguito indicati, sui quali emerge un generale consenso.

2.3.1 Volontarietà dell'adozione di regimi di partecipazione finanziaria, sia per le imprese che per i singoli lavoratori.

2.3.2 Accessibilità ai regimi di partecipazione finanziaria a tutti i lavoratori dipendenti, evitando discriminazioni, pur nel rispetto di parziali differenziazioni delle condizioni in funzione delle diversità degli interessi e delle esigenze di diverse categorie di soggetti.

2.3.3 Chiarezza e trasparenza dei regimi di partecipazione, sia nella fase di definizione dei regimi di partecipazione, che dovrebbe prevedere una adeguata consultazione dei lavoratori, che nella loro gestione, adottando formule predefinite di partecipazione finanziaria ai risultati d'impresa.

2.3.4 Regolarità nei regimi di partecipazione, che non dovrebbero rappresentare fenomeni episodici ma una caratteristica il più possibile costante dei rapporti tra impresa e lavoratori.

2.3.5 Limitazione dei rischi per i lavoratori, in considerazione della concentrazione di rischio che grava su di essi rispetto agli altri investitori.

2.3.6 Complementarietà e non sostituzione tra retribuzione e redditi provenienti dai regimi di partecipazione finanziaria.

2.3.7 Compatibilità dei regimi di partecipazione finanziaria con la mobilità dei lavoratori, evitando che essi creino ostacoli o disincentivi alla loro mobilità e flessibilità.

2.4 Per quanto riguarda il problema degli ostacoli di natura sopranazionale alla diffusione della partecipazione finanziaria su scala europea, la Commissione ritiene inopportuna un'armonizzazione completa delle norme in materia di regimi di partecipazione finanziaria tesa a limitare gli effetti negativi delle diversità dei sistemi fiscali, previdenziali e giuridici. Questa infatti, rischierebbe di ostacolare la necessaria flessibilità e articolazione delle politiche nazionali.

2.4.1 La Commissione individua, in primo luogo, in un più intenso scambio di esperienze una strada utile per superare gli ostacoli soprattutto di natura culturale.

2.4.2 Riguardo agli altri tipi di ostacoli, la Commissione ritiene invece necessario predisporre misure specifiche. A tale riguardo, viene sottolineata preliminarmente la necessità di superare il problema della doppia imposizione fiscale, o attraverso una interpretazione di accordi già vigenti in ambito OCSE, o, qualora essi si rivelassero insufficienti, procedendo ad una loro integrazione adattandoli alle specifiche esigenze dei paesi dell'Unione.

2.4.3 Più in generale, la Commissione ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di formulare specifiche proposte di soluzione per ogni tipologia di ostacoli transnazionali ai regimi di partecipazione finanziaria.

2.5 Per quanto riguarda l'obiettivo di estendere il campo di applicazione della partecipazione finanziaria, la Commissione ritiene utile contribuire alla creazione delle condizioni ambientali favorevoli attraverso una serie di iniziative volte a:

2.5.1. favorire lo scambio di informazioni, attraverso analisi comparative delle politiche e delle prassi nazionali.

2.5.2. Potenziare il dialogo sociale sulla partecipazione finanziaria, stimolando e favorendo le iniziative delle parti sociali.

2.5.3 Studiare la possibilità di sperimentare forme di partecipazione finanziaria anche nelle piccole e medie imprese e nel settore pubblico e del no-profit.

2.5.4. Migliorare l'informazione mediante la promozione di ricerche e studi volti in particolare alla raccolta sistematica di dati sull'utilizzo e sulla diffusione dei regimi di partecipazione finanziaria e all'approfondimento delle analisi a livello microeconomico della partecipazione

finanziaria nel quadro delle politiche strategiche e finanziarie delle imprese e delle relazioni industriali.

2.5.5. Favorire la costituzione di reti di dimensione europea che consentano di rendere permanente l'attività di scambio di informazioni e di approfondimento e studio.

2.5.6. La Commissione prevede di sostenere tali iniziative anche sul piano finanziario mediante l'attivazione di canali di finanziamento comunitari.

3. Osservazioni di carattere generale

3.1. La partecipazione finanziaria dei dipendenti ai risultati e ai profitti dell'impresa rappresenta una caratteristica fisiologica della moderna economia di mercato, funzionale all'obiettivo di massimizzazione della creazione di valore.

3.1.1. Diversi fattori, legati ai mutamenti nei processi di allocazione del capitale e nell'organizzazione dei fattori produttivi, spingono infatti verso il superamento della tradizionale divisione tra capitale e lavoro rispetto alla responsabilità nei confronti della conduzione dell'impresa e alle relative fonti di reddito (profitti per il capitale, redditi da lavoro dipendente per il lavoro).

3.1.2. La crescente importanza del capitale umano favorisce forme di coinvolgimento progressivamente più intense dei lavoratori nella realizzazione della funzione di impresa cui si accompagna un parallelo aumento della loro partecipazione ai risultati economici.

3.2. Nella maggior parte dei principali paesi dell'Unione europea tale partecipazione tende ad avvenire su scala individuale attraverso l'estensione delle parti variabili della retribuzione di tipo incentivante e la previsione di piani di stock-option o di azionariato per singoli lavoratori o per limitate categorie di essi (soprattutto appartenenti alle fasce di qualifiche più elevate).

3.3. Poco sviluppate e disomogenee tra gli Stati membri appaiono invece le forme di partecipazione finanziaria rivolte alla generalità o a categorie molto ampie di dipendenti.

3.3.1. Proprio le forme generalizzate di partecipazione finanziaria possono portare i maggior benefici al sistema delle imprese europee, contribuendo a rendere il sistema di relazioni industriali funzionale al raggiungimento dell'obiettivo, posto al vertice di Lisbona del marzo 2002, di far diventare l'economia europea, "l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del

mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale”.

3.3.2 La partecipazione finanziaria può rappresentare infatti una forma efficace per valorizzare gli investimenti in conoscenza e competenze professionali sia da parte delle imprese che da parte dei dipendenti, accrescendo il valore del capitale umano. È stato evidenziato come esista una relazione positiva tra l'adozione di forme di partecipazione finanziaria e gli investimenti in formazione professionale. Gli investimenti in capitale umano, che richiedono il concorso sia dell'impresa che dei lavoratori, sono infatti scoraggiati dal rischio che una delle parti si appropri del loro rendimento: da un lato, l'impresa infatti potrebbe non riconoscere ai lavoratori il frutto del maggiore rendimento del lavoro; dall'altro i lavoratori potrebbero lasciare l'impresa dopo aver usufruito della formazione professionale, sfruttandola per la ricerca di un nuovo lavoro. I regimi di partecipazione finanziaria possono costituire un mezzo efficace per stabilire relazioni di lungo periodo tra dipendenti e impresa, riducendo il rischio di comportamenti opportunistici da parte di entrambi volti ad appropriarsi unilateralmente dei benefici degli investimenti in capitale umano.

3.3.3 Inoltre la partecipazione finanziaria appare strutturalmente legata alla trasparenza delle imprese. La realizzazione di piani di partecipazione finanziaria infatti, da un lato, richiede che le imprese diventino più “aperte” sotto il profilo informativo per poter identificare e monitorare gli indicatori di redditività cui è legata la partecipazione finanziaria; dall'altro spinge le imprese stesse ad aumentare la quantità e a migliorare la qualità della comunicazione con i dipendenti riguardo alla strategia e ai risultati, al fine di rendere efficace quel coinvolgimento dei dipendenti nella vita dell'impresa che la partecipazione finanziaria si propone.

3.3.4 Da ciò deriva una maggiore trasparenza delle imprese interessate da esperienze di partecipazione finanziaria e soprattutto un aumento della loro “propensione” alla trasparenza che, in particolare per le imprese che non sono già quotate in borsa, può riflettersi positivamente nei rapporti con il mercato sia dei prodotti che, soprattutto, dei capitali.

3.3.5 Considerata la rilevanza che la partecipazione finanziaria può assumere nella valorizzazione del capitale umano e nell'aumentare la trasparenza e la capacità di comunicazione delle imprese, è opportuno favorirne l'estensione all'intero sistema economico dei paesi europei. Ciò vale anche in quei settori nei quali la forma di organizzazione dell'attività economica avviene con modalità diverse dalle società a scopo di lucro, ambito nel quale sono nate e si sono sviluppate finora le principali esperienze di partecipazione finanziaria. È evidente che l'applicazione della partecipazione

finanziaria al settore delle piccole e medie imprese, al settore pubblico e al settore non-profit richiede di adattarne le forme allo specifico contesto di tali settori.

4. I principi generali

4.1 L'identificazione di principi comuni per i regimi di partecipazione finanziaria costituisce il punto di partenza per definire la strategia dell'Unione europea in tale campo. I principi generali rappresentano gli elementi fondamentali per qualificare la partecipazione finanziaria nei paesi dell'Unione europea e per assicurare che essa assuma caratteristiche coerenti con gli obiettivi di miglioramento della competitività delle imprese europee, di miglioramento della qualità del lavoro e di aumento della coesione sociale che sono alla base della politica dell'Unione europea sancita dal vertice di Lisbona.

4.1.1 Tali principi non devono portare alla definizione di un modello unico e rigido di partecipazione, ma, al contrario, devono fornire la base per la ricerca di un percorso comune per le iniziative degli Stati membri e delle parti sociali, attraverso forme flessibili e in grado di adattarsi alle specificità nazionali e dei contesti economici nei quali si realizzano.

4.2 I principi generali individuati dalla Commissione forniscono un utile contributo a tale scopo. Il CESE sottolinea in particolare l'importanza che i regimi di partecipazione finanziaria garantiscano il principio di volontarietà, sia per le imprese che per i singoli lavoratori, il principio di non-discriminazione dei lavoratori, il principio della chiarezza e trasparenza dei regimi di partecipazione e il principio della non episodicità.

4.3 Un principio altresì importante ma che merita qualche maggiore approfondimento è quello secondo cui la partecipazione finanziaria non dovrebbe ostacolare la mobilità dei lavoratori. Esiste infatti un trade-off tra tale principio e l'obiettivo di favorire la "fidelizzazione" dei lavoratori all'impresa che i regimi di partecipazione finanziaria strutturalmente si pongono. A tale proposito occorre anche considerare che in tutti i principali paesi dell'Unione europea si stanno diffondendo forme flessibili di impiego del lavoro, attraverso forme diverse da quella tradizionale del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

4.3.1 Si pone quindi il problema di evitare che la partecipazione finanziaria diventi uno strumento ulteriore per approfondire le differenze tra lavoratori che pur prestando la loro opera nella stessa impresa, usufruiscono di contratti di impiego differenziato. È opinione del CESE che ci sia quindi un duplice principio da rispettare: che la partecipazione finanziaria non scoraggi la mobilità dei

lavoratori, ma anche che i lavoratori che sono strutturalmente in condizioni di maggiore mobilità del loro impiego non siano discriminati dai regimi di partecipazione finanziaria.

4.4. Sempre con riguardo ai principi generali dei regimi di partecipazione finanziaria, si ritiene essenziale l'importanza della contrattazione collettiva nella diffusione dei regimi di partecipazione finanziaria. Lo sviluppo della partecipazione finanziaria può assumere infatti un ruolo strutturale all'interno delle imprese europee a condizione che diventi una componente organica del sistema di relazioni industriali.

4.5. Un'altra osservazione riguarda il fatto che i principi individuati dalla Commissione non distinguono tra le diverse forme di partecipazione finanziaria. In realtà alle due principali forme di partecipazione finanziaria, rappresentate dal profit-sharing e dalla partecipazione azionaria, possono corrispondere caratteristiche profondamente diverse non solo nell'applicazione concreta dei regimi di partecipazione finanziaria ma anche negli obiettivi che essi si pongono e nelle loro condizioni di applicabilità.

4.5.1 La partecipazione azionaria rappresenta la forma più completa di partecipazione perché attraverso il coinvolgimento nel capitale crea un legame di più forte e di più lungo periodo tra impresa e dipendenti, inserendo questi ultimi strutturalmente nella dialettica societaria. A questo maggior coinvolgimento corrisponde però una maggiore assunzione di rischio da parte dei dipendenti, legata alle possibili oscillazioni del valore futuro delle azioni. Tali rischi sono enfatizzati nel caso in cui le azioni non siano quotate su un mercato regolamentato, in quanto vengono a mancare parametri obiettivi per determinare e monitorare il valore delle azioni e la possibilità di vendere le azioni su un mercato dotato delle necessarie condizioni di liquidità.

4.5.2 La partecipazione nelle forme di profit-sharing, d'altra parte, è maggiormente utilizzabile nelle situazioni diverse da quella delle grandi imprese a scopo di lucro, consentendo di utilizzare una strumentazione flessibile e adattabile ai diversi contesti istituzionali nei quali la partecipazione finanziaria può realizzarsi.

4.6. Alla luce di questa differenziazione, il Comitato economico e sociale europeo evidenzia l'opportunità che, con specifico riferimento alle forme di partecipazione al capitale delle imprese, si consideri anche il contributo che i regimi di partecipazione finanziaria possono portare alla corporate governance delle imprese.

4.6.1. I dipendenti azionisti possono infatti contribuire a migliorare la corporate governance delle società in quanto rappresentano una tipologia di investitori che è interessata alla performance di lungo periodo della società, a fronte del prevalente "short-termism" che caratterizza gli investitori di mercato, anche nel caso degli investitori istituzionali.

4.6.2. I dipendenti azionisti, partecipando attivamente alla vita societaria attraverso gli strumenti offerti dal diritto societario (in primo luogo l'assemblea degli azionisti, ma anche le altre forme di attivismo esercitabili dagli azionisti) possono portare un importante contributo alla realizzazione della funzione di monitoring sulla conduzione della società, funzione la cui centralità sta assumendo sempre maggiore rilevanza rispetto all'obiettivo di assicurare la maggiore coerenza tra la conduzione della società e gli interessi di tutti gli azionisti.

4.6.3. Sembra pertanto opportuno suggerire che tra i principi si inserisca anche quello della valorizzazione del contributo degli azionisti-lavoratori alla corporate governance delle società che istituiscono regimi di partecipazione finanziaria. Tale obiettivo deve essere perseguito da un lato, evitando forme di discriminazione dei lavoratori azionisti con riguardo all'esercizio del diritto di voto (che possono essere realizzate ad esempio attribuendo azioni con limitazioni al diritto di voto) e dall'altro prevedendo misure che incoraggino l'uso concreto di tali diritti favorendo la partecipazione dei lavoratori azionisti alla vita societaria attraverso forme associative liberamente determinate.

4.6.4. Più in generale, il maggior coinvolgimento dei lavoratori nel capitale delle imprese, che attraverso lo sviluppo di regimi di partecipazione finanziaria ci si propone, richiede un sempre maggiore impegno nel garantire una maggiore qualità dei sistemi di corporate governance delle imprese europee, aumentando il grado di tutela di tutti gli azionisti di minoranza e rafforzando gli strumenti di democrazia societaria. A tale riguardo si ritiene che debba essere rafforzata l'iniziativa dell'Unione europea nel campo della corporate governance con lo specifico obiettivo di individuare gli strumenti per un migliore equilibrio nei sistemi di incentivo e di controllo che regolano i rapporti tra proprietà e controllo nelle imprese europee.

5. **Ostacoli transnazionali**

5.1. La diversità nei regimi fiscali, nei contributi previdenziali, nel quadro giuridico generale e nell'ambiente culturale, soprattutto all'interno del sistema di relazioni industriali, possono rappresentare un importante ostacolo per le imprese che vogliono elaborare e applicare regimi di partecipazione finanziaria che coinvolgano lavoratori di diversi paesi dell'Unione europea.

5.1.1. La Comunicazione della Commissione identifica con puntualità tali aspetti e delinea alcune possibili linee di azione per il superamento dei principali ostacoli.

5.2. Il CESE condivide la non praticabilità di un'armonizzazione completa delle norme in materia di regimi di partecipazione finanziaria, che potrebbe ostacolare la necessaria flessibilità e articolazione delle politiche nazionali fino a renderne inopportuna la realizzazione.

5.3. Il Comitato economico e sociale europeo condivide l'impostazione della Commissione e sottolinea l'importanza di privilegiare soprattutto la ricerca di un coordinamento più stretto delle pratiche attuali attraverso l'elaborazione di orientamenti e accordi su principi generali e la definizione di misure volte ad agevolare il riconoscimento reciproco.

5.3.1. Si sottolinea peraltro come la strada più efficace per superare gli ostacoli transnazionali sia quella di individuare regimi europei di partecipazione finanziaria adattabili ai diversi contesti nazionali che ne consentano la trasferibilità su scala europea.

5.3.2. Un aspetto importante, in tale ambito, è quello di definire un regime europeo per l'offerta di azioni o opzioni ai dipendenti che consenta di superare le attuali diversità riguardo agli obblighi di pubblicazioni di prospetto prevedendo una loro esenzione.

5.3.3. Si richiama a tale proposito il parere espresso dal Comitato economico e sociale europeo sulla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di valori mobiliari"¹, nel quale si indicava che tale proposta limitava in maniera inopportuna il campo di applicazione delle esenzioni, non prevedendo tra i casi di esenzione le offerte di diritti di sottoscrizione e di opzioni di partecipazione ai dipendenti.

6. **Verso una maggiore diffusione della partecipazione finanziaria**

6.1. La possibilità di una diffusione delle esperienze di partecipazione finanziaria dipende in misura considerevole dall'esistenza di un ambiente favorevole, sia sul piano giuridico e fiscale sia sul piano della cultura e delle pratiche di relazioni industriali.

1 Cfr. parere del CESE nella GUCE C 80 del 3.4.2002 (Relatore: LEVITT)

6.2. Il Comitato economico e sociale europeo ritiene il quadro delle iniziative previste dalla Commissione sia per il momento adeguato rispetto all'obiettivo di favorire la diffusione della partecipazione finanziaria. Tra i temi da approfondire si ritiene utile che sia considerato quello delle problematiche della partecipazione finanziaria nelle imprese non quotate su mercati regolamentati. Per tali imprese, infatti, si pongono specifici problemi in merito alla qualità, all'estensione e alla tempestività dell'informazione finanziaria, e, nei casi di partecipazione azionaria, in merito alla determinazione del valore delle azioni e alla loro trasferibilità, in mancanza di un mercato che determini il prezzo delle azioni e che offra un canale per la loro vendita.

6.2.1 Il tema della partecipazione finanziaria nelle imprese non quotate assume particolare rilevanza se si vuole che questa diventi una caratteristica strutturale dei sistemi economici europei, considerato che nella maggior parte dei paesi europei le società quotate su un mercato regolamentato rappresentano una parte molto limitata delle attività economiche lì realizzate. Più in particolare, è necessario che si considerino le specificità di tre diversi settori: le piccole e medie imprese, le imprese non profit, ed il settore pubblico.

6.2.2 Con riguardo alle piccole e medie imprese, il primo problema da porsi è quello di assicurare una adeguata trasparenza dei risultati e delle prospettive reddituali e finanziarie, considerato che tali imprese sono solitamente caratterizzate da un grado elevato di opacità. In tale quadro la predisposizione di specifiche misure di partecipazione finanziaria deve accompagnarsi e può contribuire all'apertura di tali imprese sotto il profilo informativo.

6.2.3 Inoltre la partecipazione finanziaria in tali imprese può contribuire alla soluzione di un altro dei loro problemi strutturali, quello di trovare accesso a finanziamenti esterni per accelerare la crescita dimensionale. La definizione di piani di partecipazione finanziaria, soprattutto nelle forme di partecipazione al capitale da parte dei dipendenti, può infatti avere un importante valore "segnalatico" delle potenzialità di crescita dell'impresa nei confronti delle istituzioni finanziarie. Tale segnale può contribuire a superare la strutturale diffidenza dei finanziatori esterni nei confronti delle imprese giovani e/o di piccole dimensioni. Infatti, da un lato i dipendenti, in quanto soggetti insider alla società, possono disporre di migliori informazioni sulle sue potenzialità di crescita, dall'altro tali potenzialità sono rafforzate dal contributo derivante dal coinvolgimento dei dipendenti nei risultati dell'impresa.

6.2.4 Per le imprese di piccole e medie dimensioni andrebbe inoltre valutata la possibilità di studiare forme di partecipazione finanziaria a livello di pool di imprese, soprattutto quando queste operano all'interno di distretti industriali.

6.2.5 Quanto alla partecipazione finanziaria nelle imprese non-profit e del settore pubblico si sottolinea preliminarmente come la natura giuridica delle imprese operanti in tali settori non consenta generalmente la partecipazione finanziaria nella forma di partecipazione al capitale. È quindi prevalentemente sulle forme di partecipazione ai risultati che occorre concentrare l'attenzione. Anche in questo caso è necessario considerare la specificità di tali imprese i cui risultati possono essere rappresentati soprattutto con riguardo alla quantità e alla qualità dei servizi offerti. Esistono a questo proposito alcune esperienze interessanti, ad esempio nel settore pubblico in Irlanda, che occorrerebbe approfondire. Nell'esperienza irlandese è stato costituito un fondo con le somme destinate alla contrattazione decentrata le cui quote sono distribuite ai dipendenti del settore pubblico in funzione del raggiungimento di determinati target, definiti per aree omogenee di attività, nell'offerta di servizi.

7. **Conclusioni**
